D.d.s. 26 ottobre 2021 - n. 14420
Impegno di spesa a favore del comune di Turbigo (MI), ai sensi del r.r. 2/2012 e per gli effetti dell'art. 250 del d.lgs. 152/2006, per l'intervento di risanamento ambientale del terreno in località Prati della Folla, pari a euro a 600.000,00 sui capitoli 9.01.203.11502 e 9.01.203.10755 del bilancio 2021. impegni pluriennali (CUP J39J21005930002)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA BONIFICHE

Visti:

- la l. 28 dicembre 1995, n. 549, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», e in particolare l'articolo 3, commi da 24 a 40, che ha istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. «Norme in materia ambientale», in particolare il Titolo V, Parte IV «Bonifica di siti contaminati» ;
- la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e successive modificazioni e integrazioni;
- la l.r. 14 luglio 2003, n. 10 «Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali»;
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» e s.m.i. ;
- il r.r. 15 giugno 2012, n. 2 «Attuazione dell'art. 21 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 – Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche – relativamente alle procedure e ripristino ambientale dei siti inquinati»;

Vista la d.g.r. 20 giugno 2014, n. 1990 con la quale la Giunta regionale ha approvato il programma regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.) comprensivo del piano regionale delle bonifiche (P.R.B.) e dei relativi documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica (V.A.S.);

Viste le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 6936 del 24 luglio 2017 «Realizzazione degli interventi di bonifica ai sensi dell'art. 250 del d.lgs. 152/2006 –Programmazione economico-finanziaria 2017 (1° Provvedimento)»;
- n. 874 del 26 novembre 2018 di «Realizzazione degli interventi di bonifica ai sensi dell'art. 250 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Programmazione Economico- finanziaria 2018»;
- n. 5059 del 19 luglio 2021 di «Realizzazione degli interventi di bonifica ai sensi dell'art. 250 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Prima programmazione economico- finanziaria 2021»;

Atteso che:

- in comune di Turbigo (MI) è presente un'area, in località Prati della Folla, interessata dal deposito dei fanghi contaminati provenienti dal vicino impianto di depurazione consortile delle acque reflue industriali, per la quale Regione Lombardia negli anni '90 aveva già assistito finanziariamente il comune per l'intervento di risanamento ambientale del terreno che prevedeva, in particolare, l'asportazione dei fanghi ed il ripristino del piano campagna con nuovo terreno vegetale;
- l'intervento non venne completato a causa dell'incremento dei costi di smaltimento dei fanghi avvenuto nel corso dei lavori, in relazione al maggiore tasso di inquinanti rinvenuto nei fanghi, ed alla controversia insorta con l'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori, che ha portato alla risoluzione transattiva dell'appalto.
- all'atto della conclusione dei lavori il fango residuale è stato raccolto in cinque cumuli circoscritti, al fine di limitare l'estensione dell'area occupata dall'ammasso;
- Il sito in questione rientra tra le priorità di intervento definite dalla Pianificazione 2014-2020 in materia di bonifiche dei siti contaminati (approvata con dgr n. 1990 del 20 giugno 2014).

Vista la nota, acquisita agli atti regionali con prot. T1.2021. 59369 del 5 luglio 2021, con la quale il Comune di Turbigo ha trasmesso istanza di finanziamento per un importo complessivo pari a euro 600.000, per l'intervento di completamento del recupero ambientale dell'area sita in localita' Prati della Folla;

Dato atto che l'intervento presentato dal comune di Turbigo è stato incluso nella prima programmazione economico-finanziaria 2021, ai sensi del r.r. 2/2012, approvata con la sopra citata d.g.r. 5059/2021;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione.

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.

Visto l'art 36 del d.lgs. 118/2011 così come integrato dal d.lgs. 126/2014, che al comma 5 stabilisce che « Le regioni adottano i principi contabili generali ed iprincipi contabili applicati di cui agli allegati n. 1 e n. 4 al presente decreto;

Richiamato il principio della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del citato d.lgs. 118/2011 e s.m.i. in cui si chiarisce che «Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese»;

Verificati dagli Uffici preposti all'istruttoria i presupposti e le condizioni per l'accesso ai contributi di cui trattasi da parte del soggetto istante;

Dato atto che gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto del cronoprogramma trasmesso dal Comune di Turbigo, agli atti regionali con prot. n. 1'01619 del 25 ottobre 2021, negli anni 2021 e 2022 (Allegato al presente atto a costituirne parte integrante);

Ritenuto di procedere all'erogazione della spesa al comune di Turbigo, secondo le procedure di cui alla l.r. 34/1978, sulla scorta della documentazione attestante le spese effettuate;

Ritenuto, altresì, necessario, per quanto sopra esposto, che il comune di Turbigo regolarizzi e trasmetta all'Ente concedente ogni documento utile per la dovuta e corretta gestione amministrativa e contabile; al riguardo, l'Amministrazione beneficiaria dovrà trasmettere all'Ente concedente, le determine comunali di assunzione della spesa, delle fatture e/o parcelle, e a seguito dell'avvenuto pagamento, dei relativi mandati;

Considerato che la riscontrata difformità e/o incongruenza delle voci di spesa rendicontate, rispetto agli obiettivi indicati negli interventi da porre in essere, nonché dei principi legati alla buona gestione della spesa, comporterà da parte del beneficiario, la immediata restituzione delle relative quote alla Regione;

Rilevata la necessità che il comune di Turbigo proceda all'esecuzione d'ufficio in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme concesse;

Rammentato, altresì, che le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale delle aree inquinate, sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2748, secondo comma, del Codice civile;

Ritenuto, pertanto, di impegnare a favore del comune di Turbigo, la somma di euro 600.000 per la realizzazione dell'intervento di risanamento ambientale del terreno in località Prati Della Folla, a valere sui capitoli n. 9.01.203.11502 e 9.01.203.10755 del bilancio 2021, ferma restando la sua successiva re-imputazione nell'esercizio finanziario 2022 così come evidenziato nella seguente tabella:

Cap.	2021	2022
11502		300.000
10755	60.000	

Cap.	2021	2022
10755		240.000

al fine di consentire, con successiva opportuna variazione di bilancio, l'istituzione nel bilancio 2022 del relativo fondo pluriennale vincolato per il finanziamento delle obbligazioni passive esigibili negli esercizi sopraindicati;

Dato atto che i capitoli n. 9.01.203.11502 e 9.01.203.10755 del Bilancio Regionale 2021 presentano la necessaria disponibilità;

Attestata, *da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata negli esercizi finanziari 2021 e 2022;*

Atteso che *il presente decreto rientra tra i risultati attesi dal P.R.S.: Area territoriale – Missione 9 «Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente» - Risultato 187 Ter. 9.1 Promozione e gestione degli interventi in materia di bonifica dei siti inquinati e istituzione di un fondo permanente»;*

Dato atto che il CUP assegnato al progetto è il seguente: J39J21005930002

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Bonifiche della D.G. Ambiente e Clima, individuata dalla d.g.r. XI/294 del 28 Giugno 2018;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari).

DECRETA

1. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/Ruolo	***Codice***	***Capitolo***	***Anno 2021***	***Anno 2022***	***Anno 2023***
COMUNE DI TURBIGO	11115	9.01.203.11502	300.000,00	0,00	0,00
COMUNE DI TURBIGO	11115	9.01.203.10755	60.000,00	0,00	0,00
COMUNE DI TURBIGO	11115	9.01.203.10755	240.000,00	0,00	0,00

2. di dare atto che il finanziamento di cui al precedente punto 1 è finalizzato al completamento del recupero ambientale dell'area sita in localita' Prati della Folla, ubicata nel territorio del comune di Turbigo, secondo il cronoprogramma allegato (CUP J39J21005930002);

3. di dare mandato alla U.O. Programmazione e gestione finanziaria ad effettuare le opportune variazioni di bilancio finalizzate all'istituzione del relativo fondo pluriennale vincolato per il finanziamento dell'obbligazione passiva esigibile nell'esercizio individuato nella tabella indicata in premessa e alla re-imputazionedell'obbligazione passiva scadente nell'esercizio finanziario 2022;

4. di procedere all'erogazione della spesa a favore del comune di Turbigo, secondo le procedure di cui alla l.r. 34/1978, sulla scorta della documentazione attestante le spese effettuate;

5. di disporre, per quanto sopra esposto, che il comune di Turbigo regolarizzi e trasmetta all'Ente concedente ogni documento utile per la dovuta e corretta gestione amministrativa e contabile; al riguardo, l'Amministrazione beneficiaria dovrà trasmettere all'Ente concedente, le determine comunali di assunzione della spesa, delle fatture e/o parcelle e a seguito dell'avvenuto pagamento, dei relativi mandati;

6. di dare atto che la riscontrata difformità e/o incongruenza delle voci di spesa rendicontate, rispetto agli obiettivi indicati negli interventi da porre in essere, nonché dei principi legati alla buona gestione della spesa, comporterà, da parte del beneficiario, l'immediata restituzione delle relative quote alla Regione;

7. di disporre che il comune di Turbigo proceda, in danno dei soggetti obbligati, al recupero delle somme concesse;

8. di dare atto che le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale delle aree inquinate, sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2748, secondo comma, del Codice civile;

9. di dare atto che l'Amministrazione comunale di Turbigo dovrà provvedere a riportare nei propri strumenti urbanistici l'indicazione e la tipologia dell'intervento effettuato, e provvedere a iscrivere l'onere reale presso l'Agenzia del Territorio, competente territorialmente, a seguito dell'approvazione del progetto operativo di bonifica, a garanzia e tutela del territorio comunale, soprattutto nella fattispecie di passaggi di proprietà o cessione a vario titolo a terzi dell'area interessata;

10. di comunicare il presente provvedimento al comune di Turbigo;

11. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

12. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, a esclusione degli allegati;

13. di dare atto, ai sensi dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, che, contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla predetta data.

Il dirigente
Massimo Leoni